

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Licenziamento individuale - termini impugnativa – rito "Fornero"- mutamento rito – spese processuali

L'istituto del mutamento del rito trova applicazione, di norma, in quelle controversie che, dovendo essere instaurate con ricorso al giudice, vengono invece promosse dalla parte mediante atto di citazione o viceversa, ovvero in ipotesi in cui la parte che dà impulso al giudizio, adottando una certa forma per l'atto introduttivo del giudizio, "obbliga" il giudice e la controparte a dar corso agli adempimenti che quell'atto logicamente richiede, salva la possibilità che, ad un certo punto, il giudice possa riconoscere l'errore compiuto dalla parte e adottare i provvedimenti necessari affinché il processo venga rimesso sui suoi corretti binari. Alla luce di ciò, deve ritenersi che un problema di "mutamento del rito" non si debba porre nei rapporti tra rito del lavoro e rito speciale per i licenziamenti (c.d. rito "Fornero"), giacché l'atto introduttivo ha in entrambi i casi la forma di un ricorso.

Tenuto conto, della pressoché assoluta sovrapposibilità dei due modelli processuali (rito del lavoro e rito ex art. 1, commi 48 e ss. della legge n. 92 del 2012, c.d. rito "Fornero") un eventuale provvedimento che dovesse disporre il "mutamento di rito", e l'assegnazione ad entrambe le parti dei termini per l'integrazione degli atti introduttivi darebbe luogo ad una indebita rimessione in termini dai quali entrambe le parti sono decadute.

La pronuncia di inammissibilità resa all'esito della fase sommaria del rito c.d. "Fornero" non può comunque precludere l'esame del merito delle domande avanzate nell'ambito della fase di opposizione.

Ai fini della tempestività dell'impugnativa del licenziamento e del successivo deposito del ricorso introduttivo, occorre tenere presente che con l'esperimento del tentativo di conciliazione cessa il termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale che decorre dalla impugnativa extragiudiziale e inizia a decorrere il diverso termine di 60 giorni dal rifiuto della conciliazione o dal mancato accordo.

Nel caso in cui il lavoratore abbia comunicato l'invito alla conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro e ai sensi dell'articolo 410 c.p.c. e il datore di lavoro non abbia provveduto entro 20 giorni dal ricevimento dell'invito a depositare presso la commissione di conciliazione la propria memoria, decorso l'ulteriore termine di 20 giorni previsto dal settimo comma dell'articolo 410 c.p.c. deve ritenersi che il tentativo di conciliazione si sia esaurito. Conseguentemente, comincia a decorrere il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, la cui inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso.

La disciplina delle spese giudiziali dettata dal vigente ordinamento processuale è improntata al principio per cui il costo del processo non può andare a danno o comunque essere sopportato dalla parte vittoriosa, altrimenti verificandosi un vulnus alla pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., il che presuppone che la liquidazione definitiva delle spese non possa che avvenire all'esito del giudizio, come evidenziato dalla espressa dizione dell'art. 91 c.p.c. che impone al giudice di pronunciare la statuizione sulle spese "con la sentenza che chiude il processo davanti a lui."

La misura della condanna alle spese deve tendere quanto più possibile a garantire alla parte vittoriosa il pieno ristoro di tutti gli esborsi che ha sostenuto per far valere il proprio diritto, ivi compreso il compenso spettante al difensore che l'ordinamento processuale impone di incaricare, in virtù dell'obbligo della difesa tecnica, salvo che tali esborsi non siano manifestamente eccessivi e sproporzionati rispetto al valore della controversia.

Tribunale Termini Imerese, sentenza del 11.6.2014

...omissis...

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso dell'11/11/2013 regolarmente notificato, [REDACTED], ha proposto opposizione ex art. 1 co. 51 della L. 28 giugno 2012 n. 92 avverso il decreto pronunciato da questo Tribunale in data 14/10/2013, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto per impugnativa del licenziamento intimato dall'[REDACTED] con lettera raccomandata del 10/9/2012. A sostegno dell'opposizione proposta ha evidenziato:

- di essere stato assunto in data 2/2/1998 con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della [REDACTED] con la qualifica di impiegato amministrativo di sesto livello e di avere svolto dalla data dell'assunzione le mansioni di responsabile CED a fronte di una retribuzione mensile di € 1714,09;
- di essere stato licenziato con lettera raccomandata del 10/9/2012 da [REDACTED] quale agente generale della [REDACTED] per soppressione del posto di lavoro con esonero dall'obbligo di prestare il preavviso;
- di avere impugnato il licenziamento con lettera raccomandata del 25/10/2012;

*Tribunale di Termini Imerese
sez. civile*



- di avere comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata del 28/2/2013 la richiesta di tentativo di conciliazione presso la commissione provinciale di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro di Palermo;
- di avere proposto in data 11/7/2013 ricorso per impugnativa di licenziamento dinanzi a questo tribunale;
- che il giudice della fase sommaria del procedimento aveva erroneamente ritenuto che il ricorso introduttivo fosse regolato dalla legge n. 92 del 2012, così dichiarando inammissibile il medesimo per la mancata prova dei presupposti per l'applicabilità della tutela reale ma che il giudice di prime cure avrebbe dovuto più correttamente qualificare il ricorso come proposto ai sensi dell'articolo 414 c.p.c. ovvero disporre il mutamento del rito anche d'ufficio nel corso del giudizio, mentre non avrebbe potuto definire il procedimento mediante la mera declaratoria di inammissibilità del ricorso;
- che il ricorso era stato presentato nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 giacché l'impugnativa del licenziamento era stata proposta in data 25/10/2012, entro i 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento avvenuta il 10/9/2012, e che entro i successivi 180 giorni era stata comunicata alla controparte, con raccomandata del 28/2/2013, la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, richiesta che era rimasta priva di riscontro così determinando l'esigenza di proporre in data 11/7/2013 il ricorso giudiziario per impugnativa del licenziamento;
- che il licenziamento oggetto di impugnazione era stato intimato da LI

*Tribunale di Termini Imerese
sez. civile*

Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 4678 - Firmato Da: PIRAINO ANGELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 5164



██████████ nella sua qualità di agente generale dell'agenzia di Cefalù dell'██████████ e che correttamente, pertanto, la relativa azione giudiziaria era stata proposta nei confronti del medesimo soggetto ma che solo a seguito delle allegazioni spiegate in sede di comparsa di costituzione si era appreso che il predetto ██████████ non era più agente generale della predetta compagnia di assicurazioni, essendo stato sostituito da tale ██████████, nei confronti del quale il ricorrente aveva dovuto coltivare l'azione, configurandosi nella sua persona la figura del datore di lavoro;

- che al momento del licenziamento l'agenzia generale ██████████ di Cefalù ovvero ██████████ avevano alle proprie dipendenze del Comune di Palermo un numero di dipendenti pari o maggiore a 15, tenuto conto delle agenzie di Termini Imerese e delle sub agenzie di Caccamo Lercara Friddi, Casteldaccia e Castelbuono;
- che il licenziamento intimato doveva ritenersi nullo perché privo di giustificazione alcuna, dal momento che risultava basato su una motivazione generica, incongrua, illogica e non supportata da elementi di riscontro fattuale e che pertanto il medesimo doveva ritenersi privo giustificato motivo, non risultando veritiera la circostanza della soppressione della posizione lavorativa e non avendo il datore di lavoro assolto l'onere della prova sul medesimo incombente della impossibilità di utilizzare il lavoratore in mansioni di pari livello contrattuale nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



Ha chiesto, pertanto, in riforma del decreto precedentemente indicato, e previo accertamento della illegittimità del licenziamento intimato, che venisse ordinato al datore di lavoro di procedere alla immediata reintegrazione del ricorrente sul posto di lavoro e che il medesimo venisse altresì condannato al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo con il diritto per il lavoratore optare, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, per la corresponsione di un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto. Ha chiesto in via subordinata che la parte resistente venisse condannata al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità ovvero, in via di ulteriore subordine che la parte resistente venisse condannata a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o in mancanza a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Regolarmente instaurato il contraddittorio con memoria depositata in data 17/1/2014 si è costituito in giudizio [REDACTED], nella sua qualità di agente generale della [REDACTED] rilevando:

- di non essere stato parte del giudizio contraddistinto dal n. 1733 dell'anno 2013 del ruolo generale, instaurato nei confronti del solo [REDACTED] e conclusosi con l'ordinanza oggetto di opposizione;

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



- di essere stato, pertanto, chiamato in giudizio per la prima volta con il ricorso in opposizione depositato in data 11/11/2013;
- di non accettare il contraddittorio sulle domande relative all'opposizione avverso il provvedimento preso da questo tribunale nell'ambito del suindicato giudizio;
- di essere subentrato a [REDACTED] nella titolarità dell'agenzia generale [REDACTED] di Cefalù a decorrere dal 25/9/2012;
- che il ricorso per impugnativa di licenziamento anche laddove qualificato quale proposto ex art. 414 c.p.c. doveva ritenersi tardivo, in quanto depositato in data 16/7/2013 oltre i termini previsti dalla legge n. 604 del 1966 come modificata dalla legge n. 183 del 2010, giacché sebbene l'invito facoltativo alla conciliazione fosse stato proposto entro i termini, con l'esperimento del tentativo di conciliazione doveva ritenersi cessare il termine dei 180 giorni per impugnativa giudiziale e decorrere l'altro termine di 60 giorni dal rifiuto della conciliazione o dal mancato accordo nella stessa previsto a pena di decadenza per il deposito del ricorso in sede giudiziale;
- che nel caso di specie il tentativo di conciliazione non era stato svolto per il rifiuto tacitamente manifestato dal destinatario dell'invito e che, pertanto, il tentativo doveva ritenersi espletato decorsi 20 giorni dal ricevimento della richiesta ai sensi dell'articolo 410 c.p.c.;
- che il ricorrente avrebbe dovuto incardinare l'iter procedimentale volto alla declaratoria di legittimità del licenziamento sia nei confronti di [REDACTED], imprenditore e datore di lavoro che di

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile

Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 4678 - Firmato Da: PIRAINO ANGELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 616c4



fatto aveva eseguito il provvedimento espulsivo, sia nei confronti di esso resistente, il quale, quale nuovo agente sul territorio subentrato in data successiva al licenziamento, avrebbe potuto subire le conseguenze del giudizio, come correttamente evidenziato dal giudice della fase sommaria del procedimento ma che fino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione, avvenuta in data 10/12/2013, esso resistente non aveva ricevuto alcun atto al riguardo né era a conoscenza delle iniziative poste in essere dall'ex dipendente;

- di avere diritto ad essere garantito nell'ipotesi di illegittimità del provvedimento espulsivo da parte del precedente titolare dell'agenzia generale [REDACTED] di [REDACTED];
- che anche successivamente al settembre 2012 l'andamento economico dell'agenzia generale aveva subito un ulteriore peggioramento avendo contabilizzato nel periodo dal 31/12/2012 al 31/12/2013 una riduzione di incassi pari al 40% nel ramo danni a auto e al 12,9% nel ramo vita ed avendo raggiunto un obiettivo mantenimento incassi pari al 65,7% in meno del previsto;
- di essere stato costretto, pertanto, ad operare un'ulteriore licenziamento nel marzo del 2013 e a ricorrere nel dicembre del 2013 ai contratti di solidarietà previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20/5/1993 n. 148;
- che al momento del licenziamento intimato [REDACTED], quale titolare dell'agenzia generale di Cefalù e datore di lavoro che aveva operato il licenziamento occupava alle proprie dipendenze

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile

Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 46078 - Firmato Da: PIRAINO ANGELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 616c4



meno di 15 lavoratori, come comprovato nell'ambito del giudizio relativo alla fase sommaria del procedimento ed evidenziato dall'ordinanza che ha definito detta fase;

- che non sussistevano, pertanto, i presupposti per l'applicabilità della tutela reale.

Ha chiesto, pertanto, in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in garanzia [REDACTED], nonché, nel merito, ha invocato il rigetto del ricorso proposto per tardività del medesimo, per il difetto di legittimazione di esso resistente ovvero per l'infondatezza dei motivi del ricorso.

Autorizzata la chiamata del terzo in causa si è costituito con memoria depositata in data 28/3/2014 [REDACTED], associandosi alla eccezione preliminare di tardività del ricorso, contestando l'insussistenza di alcuna responsabilità solidale tra esso terzo chiamato ed il resistente [REDACTED], l'insussistenza del requisito dimensionale necessario per il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro e la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato. Ha invocato, pertanto, il rigetto del ricorso proposto con il favore delle spese processuali.

Va, preliminarmente, evidenziato che all'esito della fase sommaria del presente giudizio questo tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'articolo 18 della legge 300 del 1970, nel suo testo novellato.

In proposito va evidenziato che dall'esame dell'originario ricorso emerge chiaramente che il ricorrente ha chiesto la condanna della parte resistente alla reintegrazione sul posto di lavoro così invocando espressamente una tutela di

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



tipo reintegratorio e non meramente risarcitorio, e dunque deve ritenersi condivisibile la valutazione operata dal giudice della fase sommaria, il quale ha qualificato l'azione come proposta con le forme previste dall'art. 1, comma 48 e ss. della legge n. 92 del 2012.

Tuttavia deve ritenersi che l'erronea adozione del rito disciplinato dall'art. 1, commi 48 e ss. della legge n. 92 del 2012 non preclude, nella presente sede, ossia in un ambito processuale caratterizzato dalla cognizione piena, l'esame del merito delle domande proposte dalla parte ricorrente.

Deve condividersi, al riguardo, l'acuta dottrina che ha evidenziato, in proposito, che l'istituto del mutamento del rito trova applicazione, di norma, in quelle controversie che, dovendo essere instaurate con ricorso al giudice, vengono invece promosse dalla parte mediante atto di citazione o viceversa (ad es. i casi previsti rispettivamente dagli artt. 426 e 427 c.p.c. e, più recentemente, dall'art. 702-ter, comma 3, c.p.c.), ovvero ipotesi in cui la parte che dà impulso al giudizio, adottando una certa forma per l'atto introduttivo del giudizio, "obbliga" il giudice e la controparte a dar corso agli adempimenti che quell'atto logicamente richiede, salva la possibilità che, ad un certo punto, il giudice possa riconoscere l'errore compiuto dalla parte e adottare i provvedimenti necessari affinché il processo venga rimesso sui suoi corretti binari.

Alla luce di ciò, deve ritenersi che un problema di "mutamento del rito" non si debba porre nei rapporti tra rito del lavoro e rito speciale per i licenziamenti, giacché l'atto introduttivo ha in entrambi i casi la forma di un ricorso.

Tale conclusione è avvalorata dalla posizione della giurisprudenza di

*Tribunale di Termini Imerese
sez. civile*



legittimità secondo cui la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo vincola il giudice per quanto attiene al rito salvo che «risulti in modo evidente pretestuosa ed artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice» (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 4662 del 26/05/1997), tale per cui deve ritenersi pienamente operativo, con riferimento al rito processuale da adottare, il principio *iura novit curia*, che impone al giudice di individuare il rito applicabile già dalle prime battute del giudizio, e, conseguentemente, di adottare le iniziative processuali necessarie al fine di operare, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, la riconduzione del rito al modello processuale corretto.

Tenuto conto, nel caso di specie, della pressoché assoluta sovrapposibilità dei due modelli processuali (rito del lavoro e rito ex art. 1, commi 48 e ss. della legge n. 92 del 2012) va evidenziato che un eventuale provvedimento che dovesse disporre il “mutamento di rito”, e l’assegnazione ad entrambe le parti dei termini per l’integrazione degli atti introduttivi darebbe luogo ad una indebita rimessione in termini dai quali entrambe le parti sono decadute. L’unico soggetto processuale, in ipotesi, pregiudicato dall’adozione del rito ex art. 1, commi 48 e ss. della legge n. 92 del 2012 sarebbe, al più, la parte convenuta, visto che il decreto che fissa l’udienza con il rito speciale prevede termini per comparire inferiori a quelli di cui all’art. 416 c.p.c. e non consente di formulare domande riconvenzionali o di chiamare terzi in causa.

Ancor più il discorso varrebbe per la presente fase di opposizione, giacché con riferimento a tale fase la sovrapposibilità tra i due riti è pressoché totale, e nella fase di opposizione le eventuali facoltà il cui esercizio dovesse

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 46f78 - Firmato Da: PIRAINO ANGELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 616c4

essere precluso alla parte convenuta nella fase sommaria possono essere facilmente esercitate, con totale recupero della eventuale compressione delle facoltà processuali sussistente nella fase precedente.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pertanto, questo tribunale ritiene che la pronuncia di inammissibilità resa all'esito della fase sommaria non possa comunque precludere l'esame del merito delle domande avanzate nell'ambito del presente giudizio dal ricorrente.

Ciò posto, si impone in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa del licenziamento per l'intervenuto inefficacia dell'impugnativa di licenziamento effettuata in via extragiudiziale.

Al riguardo va ricordato che ai sensi dell'art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, così come modificato dalla L. 4/11/2010, n. 183 e dalla L. 28/6/2012, n. 92, *«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.*

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. »

Nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti che il licenziamento è stato

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



intimato in data 10/9/2012 ed è stato impugnato con nota raccomandata del 25/10/2012.

Tale impugnazione è stata seguita dalla richiesta di espletamento del tentativo facoltativo di conciliazione, comunicata al datore di lavoro con lettera raccomandata del 28/2/2013, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato proposto per la prima volta (prescindendosi in questa sede dai rilievi circa l'individuazione del soggetto corretto legittimato passivo) in data 11/7/2013.

Alla luce dei fatti precedentemente riepilogati se, per un verso, deve ritenersi tempestivo l'invito alla conciliazione, purtuttavia va evidenziato che, come correttamente dedotto dalla difesa della parte resistente, con l'esperimento del tentativo di conciliazione cessa il termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale che decorre dalla impugnativa extragiudiziale e inizia a decorrere il diverso termine di 60 giorni dal rifiuto della conciliazione o dal mancato accordo.

Nel caso di specie con raccomandata del 28/2/2013 recapitata in data 1/3/2013 il resistente ha comunicato invito alla conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro e ai sensi dell'articolo 410 c.p.c. il datore di lavoro non ha provveduto entro 20 giorni dal ricevimento dell'invito a depositare presso la commissione di conciliazione la propria memoria di talché, allo scadere del termine di 20 giorni è cominciato a decorrere il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966.

In particolare va rammentato che se, per un verso, ai sensi dell'art. 410, secondo comma, c.p.c. *“La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di*

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.”, tuttavia, per altro verso, ai sensi del successivo settimo comma della medesima disposizione del codice di rito: “Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.”

Nel caso di specie non risulta in alcun modo che il datore di lavoro, a seguito dell'invito pervenutogli in data 1/3/2013 abbia proceduto ad aderire all' tentativo di conciliazione depositando la propria memoria presso la commissione di conciliazione e pertanto, decorso il termine di 20 giorni previsto dal settimo comma dell'articolo 410 c.p.c. deve ritenersi che il tentativo di conciliazione si sia esaurito.

Tenuto conto, pertanto, dell'ulteriore dilazione di 20 giorni prevista dal secondo comma dell'articolo 410 c.p.c. per il decorso dei termini di decadenza, deve ritenersi che il termine di 60 giorni previsto dal secondo comma dell'articolo sei della legge 604 del 1966 per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale abbia iniziato a decorrere dal 10/4/2013 e sia spirato in data 10/6/2013.

Tenuto conto del fatto che il primo ricorso giurisdizionale con il quale è stata richiesta la declaratoria di illegittimità del licenziamento è stato

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



depositato soltanto in data 16/7/2013, l'impugnazione del licenziamento deve ritenersi divenuta inefficace, con conseguente consolidamento del provvedimento esclusivo ed il ricorso introduttivo del presente giudizio deve ritenersi, pertanto, inammissibile.

Per la liquidazione delle spese va tenuto in debita considerazione il fatto che ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», in caso di liquidazione giudiziale dei compensi vanno applicati i parametri indicati in un apposito decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni.

Con il successivo decreto del ministro per la Giustizia 10/03/2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. il 2/4/2014, emanato in corso di causa, sono stati determinati i parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi professionali degli avvocati, ed ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreto le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e trovano applicazione, pertanto, dal 3/4/2014.

Ciò posto, va rilevato che la disciplina delle spese giudiziali dettata dal vigente ordinamento processuale appare improntata al principio per cui il costo del processo non può andare a danno o comunque essere sopportato dalla parte vittoriosa, altrimenti verificandosi un *vulnus* alla pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., il che presuppone che la liquidazione definitiva delle spese non possa che avvenire all'esito del giudizio, come evidenziato dalla espressa dizione dell'art. 91 c.p.c. che impone al giudice di pronunciare la statuizione sulle spese «con la sentenza

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 46078 - Firmato Da: PIRAINO ANGELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 61664

che chiude il processo davanti a lui.” Da tale principio deriva anche il corollario secondo cui la misura della condanna alle spese deve tendere quanto più possibile a garantire alla parte vittoriosa il pieno ristoro di tutti gli esborsi che ha sostenuto per far valere il proprio diritto, ivi compreso il compenso spettante al difensore che l’ordinamento processuale impone di incaricare, in virtù dell’obbligo della difesa tecnica, salvo che tali esborsi non siano manifestamente eccessivi e sproporzionati rispetto al valore della controversia.

A ciò deve aggiungersi che già nella vigenza del precedente regime tariffario, la Corte Suprema di Cassazione, in occasione della successione nel tempo delle tariffe professionali, aveva stabilito che, in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato dovessero essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o con la cessazione dell’incarico professionale (così Cass. sez. 3, 19 dicembre 2008, n. 29880, Cass. sez. 3, 11 marzo 2005, n. 5426), e ciò in considerazione del carattere unitario dell’attività difensiva, che non è parcellizzabile nei singoli atti o nelle singole fasi pur previste dalla tariffa professionale, ma rappresenta un’unica ininterrotta e continuativa prestazione professionale.

Da quanto sin qui evidenziato si ricava la logica conseguenza che il credito vantato a titolo di corrispettivo per l’attività professionale svolta diviene concretamente esigibile, e pertanto liquidabile, unicamente al termine dell’esecuzione del mandato difensivo, con l’esaurimento o con la cessazione dell’incarico professionale, e che tale liquidazione non può che avvenire sulla base dei parametri e dei criteri legali vigenti nel momento in cui il mandato

*Tribunale di Termini Imerese
sez. civile*



difensivo ha il suo termine, anche tenuto conto del venir meno della distinzione tra diritti ed onorari di avvocato, peraltro sempre più affievolitasi già a far data dalla eliminazione della distinzione dei ruoli di procuratore legale e di avvocato.

Né appare ostare a questa conclusione la circostanza che il contratto di prestazione d'opera professionale sia stato concluso nella vigenza della precedente normativa. Ed infatti l'oggetto del contratto di prestazione d'opera professionale si presenta connaturato da una sua genetica, naturale, indeterminata, giacché l'esatta prestazione non può concretamente essere individuata dalle parti al momento della conclusione del contratto, a causa della compresenza di un numero rilevante di variabili incognite, destinate a svelarsi soltanto in corso d'opera, tanto più nell'ipotesi del mandato difensivo, il cui espletamento è correlato ad eventi oggettivamente imprevedibili e difficilmente preventivabili, quali sono la condotta processuale della controparte o l'esito dell'attività processuale. Le parti, dunque, già all'atto della conclusione del contratto d'opera professionale, sono pienamente consapevoli del fatto della determinazione concreta del compenso spettante al professionista, fatti salvi diversi accordi stretti all'atto della conclusione del contratto, e per i quali opportunamente l'art. 2233, terzo comma, c.c. impone la forma scritta a pena di nullità, potrà avvenire solo al termine dell'esecuzione della prestazione professionale ed in base ai parametri (un tempo le tariffe, oggi gli usi o l'equità del giudice) vigenti a tale data.

Le considerazioni sin qui brevemente svolte inducono, dunque, a ritenere che anche nell'ambito del presente giudizio, seppur introdotto in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato decreto del ministro per la Giustizia

*Tribunale di Termini Imerese
sez. civile*



10/03/2014 n. 55, la liquidazione delle spese processuali debba avvenire integralmente sulla base dei nuovi parametri sopravvenuti in corso di causa.

Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione del valore effettivo della causa, si liquidano le spese di lite, in favore di ciascuno dei resistenti nella seguente misura:

Fase di studio della controversia	€ 1.545,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 573,00
Fase decisionale	€ 1.395,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 526,95
TOTALE	€ 4.039,95

oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile l'impugnativa di licenziamento proposta da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente e del terzo chiamato, che liquida, per ciascuna delle predette parti, in complessivi euro 4.039,95, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 11/06/2014 .

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Angelo Piraino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile

